

**COMITATO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO
NARDÒ**

*Racc. a/r
Nardò, 19 dicembre 2008*

Regione Puglia
*Settore Ecologia
Ufficio Valutazioni di Impatto Ambientale
Ufficio VIA
Via Delle Magnolie, 6-8
70126 Z.I. Modugno (BARI)*

E, p.c.
Comune di Nardò
*Settore Urbanistica
Via Volta
73048 Nardò (Le)*

Provincia di Lecce
*Ufficio Valutazioni di Impatto Ambientale
Via Botti
73100 Lecce*

Osservazioni sullo Studio di Impatto Ambientale Parco Eolico Nardò-Italgest

Lo scrivente comitato ha preso visione del SIA prodotto dalla Parco Eolico Nardò-Italgest rilevando diversi errori, incongruità e manchevolezze dello studio rispetto all'opera che si intende realizzare. Il comitato osserva:

- che la realizzabilità di molti aerogeneratori, palesemente in contraddizione con la normativa vigente, è sostenuta dal proponente con l'erronea pretesa della non applicabilità del Regolamento Regionale 16/06;
- che il calcolo della massima gittata in caso di rottura è palesemente erroneo;
- che non è stata fornita una carta della vegetazione esistente, secondo le linee guida regionale per una corretta valutazione sugli habitat naturali, a fronte di centinaia di pagine generaliste, per lo più attinte dalla letteratura esistente. Per colmare questa grave lacuna il Comitato allega alla presente relazione una tavola in cui l'opera in progetto è inserita nel paesaggio tramite le ortofoto del territorio e una documentazione fotografica di alcuni luoghi di pregio naturalistico, ignorati dal SIA, previsti per l'installazione di alcuni aerogeneratori.

1. Premessa

In data 14.10.2004 la Parco Eolico Nardò s.r.l. presenta tre distinti progetti di parchi eolici nel territorio di Nardò per un numero complessivo di 46 aerogeneratori.

A seguito delle istanze della soc. Parco Eolico Nardò del 14.10.2004 viene avviata presso gli uffici competenti della Regione Puglia la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale.

Nel 2005, con le determinazioni n. 260, 261 e 262 del 28.06.2005, pubblicate sul BURP del 16.09.2005, il Dirigente del Settore Ecologia della Regione, anche a seguito dei pareri espressi a norma dell'art. 16 della L.R. 11/2001 dal Dirigente al Settore Urbanistica di Nardò (in data 09.11.2004) e delle osservazioni delle associazioni ambientaliste, decide che i progetti della Parco Eolico Nardò non possono essere valutati positivamente con la sola procedura di verifica ma che essi devono essere assoggettati a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e che vanno istruiti come unico progetto,

non potendosi valutare gli impatti singolarmente e necessitando di una unica valutazione cumulativa.

In data 05.12.2005 la Parco Eolico Nardò ripresenta i progetti riducendo gli aerogeneratori **da 46 a 30** e presentando alcuni accorgimenti tecnici ed adeguamenti alle condizioni poste dalla regione, allo scopo di riavviare lo *screening* per verificare se in tal modo può evitarsi la procedura di VIA.

Il Comune, con le note del 28.04.2006, ribadisce i propri pareri già resi il 09.11.2004 e la regione conferma l'assoggettabilità a VIA dei progetti con la nota del 22.05.2006, prot. 6368, invitando la Parco Eolico Nardò s.r.l. a presentare lo Studio di Impatto Ambientale.

In data 12.01.2007 la ITALGEST rileva i progetti dalla Parco Eolico e li ripresenta con unico progetto ed unica istanza del 15.02.2007, prot. il 23.02.2007 n. 7884, con riduzione delle torri **da 46 a 31** chiedendo espressamente di far ripartire la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/2001.

Il Comune procede alle pubblicazioni di rito il 23.03.2007 e in Aprile 2007, con la delibera n. 41 del 11.04.2007, il Consiglio Comunale si esprime negativamente sia nei confronti del progetto ITALGEST sia, più in generale, sulla possibilità di installare Centrali Eoliche di grossa taglia a Nardò. Il procedimento va comunque avanti perché l'ente deputato all'autorizzazione finale è la Regione, prima con il provvedimento di VIA, poi con l'autorizzazione unica in sede di Conferenza dei Servizi a norma del D.lgs. 387/2003 e della delibera di GR n. 35 del 23/01/2007.

Il Comune, però, con nota 26086/2007 del 12.09.2007 comunica alla Italgest che, in vigenza della delibera 41/2007 il procedimento sarà concluso con esito negativo e con nota 43118 del 24.10.2007 conferma la necessità che, comunque, il progetto debba essere assoggettato a VIA valutando nello specifico gli impatti di natura paesaggistica con particolare riferimento al parco naturale regionale di Porto Selvaggio e della Palude del Capitano.

A Novembre 2007, con la nota 16906 del 05.11.2007, il Dirigente del Settore Ecologia della Regione precisa che il progetto va sottoposto a VIA, perché riconducibile a quello presentato dalla Parco Eolico s.r.l. e invita, nuovamente, la Parco Eolico Nardò s.r.l. a presentare lo Studio di Impatto Ambientale.

La richiesta di VIA, a cura della Parco Eolico Nardò e Italgest Wind, perviene al Settore Ecologia il 8/7/2008 contestualmente al deposito dello SIA e l'avviso è pubblicato sul BURP 180 del 20/11/2008.

Con lettera del 19/09/2008 indirizzata all'Assessorato Sviluppo Economico-Innovazione Tecnologica e al Sindaco del Comune di Nardò (Prot. Comune di Nardò 35584 del 1/10/2008) la Italgest e la Parco Eolico depositano il SIA e dichiarano che esso è redatto in conformità al Progetto Definitivo depositato il 15/02/2007 (a nome della sola Italgest).

Risultano attualmente presentati presso il Comune di Nardò due altri progetti di parchi eolici a cura della società Nextwind, presentati anch'essi nella finestra di 180 giorni prevista dal RR 16 e per i quali si è appena avviata la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Uno dei due progetti della Nextwind (quello in località Roccacannuccia-Castelli Arene) è in totale sovrapposizione con il Parco Nardò Est della Italgest-Parco Eolico Nardò.

2. Normativa vigente

Le presenti osservazioni riguardano un progetto di installazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica in un comune (Nardò) non dotato di PRIE e nonostante il decorso del termine di 180 giorni previsto dall'art. 14 del Reg. Reg. 16/2006.

In proposito deve evidenziarsi che l'ulteriore corso dell'istruttoria di progetti non autorizzati entro la data del 19 aprile 2007, ossia dopo il decorso dei 180 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 16 del 2006, nei Comuni che nel periodo su indicato non si siano muniti di PRIE, è illegittima.

Chiarissima appare infatti la lettera dell'art. 14 del Regolamento citato, anche alla luce dell'interpretazione ad essa data in via giurisprudenziale: trattasi di una norma che ha il chiaro e comprensibile intento di consentire alle Amministrazioni di chiudere le istruttorie di alcuni progetti già in avanzato corso del procedimento per tutelare le legittime aspettative di quei privati i cui progetti erano già in condizione di essere approvati, e di prevedere che, per il futuro, ossia decorsa la finestra temporale dei 180 giorni sopra citati, non si potranno autorizzare progetti in assenza della Pianificazione comunale disciplinata dallo stesso Regolamento (PRIE).

L'art. 14 del citato Regolamento, recita infatti che: *“Le disposizioni transitorie, di cui al presente articolo, si applicano fino all'approvazione dei PRIE ex articoli 4, 5, 6 e 7 e per un tempo massimo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Decorso tale termine, si potranno realizzare impianti eolici solo se le Amministrazioni Comunali saranno dotate dei suddetti PRIE”*.

E' di tutta evidenza che *“la fattispecie che si deve perfezionare, prima del decorso del termine medesimo, è proprio il provvedimento di autorizzazione e non la mera presentazione della domanda”* (così TAR Lecce sez. I sent. 1290/2008); circostanza che per questo progetto non si è verificata.

Alcuna difforme interpretazione è consentita dalla norma sopra citata.

L'eventuale provvedimento autorizzatorio approvato in data successiva al 19/04/2007 in comuni non dotati di PRIE sarebbe illegittimo e viziato da inesistenza/nullità assoluta, per l'indubbia improcedibilità dell'istanza. Ciò provocherebbe un inutile aggravio di costi e spese per la Pubblica Amministrazione con responsabilità per danno erariale a carico di chi dovesse rendersi autore dell'inutile corso dell'istruttoria.

Considerato che il Comune di Nardò non si è ancora dotato di PRIE

SI INVITA E DIFFIDA

codesta Amministrazione a definire il presente procedimento con il **rigetto dell'istanza per l'inutile decorso dei 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 16/2006** ed alla definitiva archiviazione della pratica.

Nel caso in cui, per ragioni che sfuggono allo scrivente, si dovesse dar corso al procedimento è chiaro che si dovranno applicare le disposizione transitorie dell'articolo 14 del RR 16 che danno prescrizioni formali e vincolanti alle aree ritenute non idonee.

Le osservazioni nel seguito saranno basate sulla normativa vigente alla data del 8/7/2008, come da nota prot. 137971 del 7/10/2008 del Dirigente Settore Ecologia al Comune di Nardò (ritrasmissione della nota prot. 13100 del 23/09/2008) avente come oggetto

L.R. 11/2001 e s.m. e R.R. 16/2006-procedure di VIA per la realizzazione di impianti eolici.

In particolare la suddetta nota sancisce **l'applicabilità del Regolamento Regionale n. 16 del 4/10/2006 alla Valutazione di Impatto Ambientale in oggetto**, in contrasto con quanto ripetutamente affermato dal proponente nel SIA che, esplicitamente, dichiara di redigere lo studio di impatto ambientale sulla base della Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 131 del 2 marzo 2004 - *“Direttive in ordine a linee guida per la valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”* (D.G.R. 131/04).

Alcuni vincoli, come definiti dal RR 16, sono assoluti nel regime transitorio ma superabili, dopo attenta valutazione, in fase di redazione dei PRIE. E' chiara la volontà del legislatore di imporre una approfondita valutazione, aperta anche al contributo cittadino, delle aree critiche nella formulazione di un PRIE ma, allo stesso tempo, di rendere insuperabili le criticità nel regime transitorio che, per definizione, è un momento eccezionale e non deve interferire con la normale attività di pianificazione.

Alla luce di queste considerazioni non si possono accogliere eccezioni ai vincoli formali del regolamento espressi nei termini della cartografia ufficiale, nel regime transitorio, sulla base di perizie.

Si osserva infine che il progetto definitivo risulta essere ripresentato in data 15/2/2007, nel suddetto periodo transitorio di 180 giorni, con modifiche sostanziali rispetto al progetto originario (ad esempio riduzione degli aerogeneratori e cambio nella scelta delle turbine).

Deve inoltre evidenziarsi che il progetto, sito nell'area a monte rispetto al SIC Palude del capitano IT 150013, tutelato dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, recepita dal D.lgs. 357/97 e s.m.i., può avere incidenze significative sulle prioritartie esigenze di conservazione degli Habitat tutelati. La normativa sopra menzionata, infatti, prescrive che i progetti che possano avere incidenze negative sulle esigenze di conservazione del Sito debbano essere assoggettati ad una valutazione di incidenza. In armonia con quanto sopra, la L.R. 11/2001, come recentemente modificata dalla L.R. 17/2007, prevede che la Provincia sia l'Autorità competente a svolgere la predetta valutazione, salvo il caso in cui la V.I. debba essere effettuata per un progetto sottoposto a VIA presso la Regione.

Ebbene, nel caso di specie il progetto è sicuramente suscettibile di creare interferenze negative con le esigenze di conservazione del Sito, anche in considerazione della sua vicinanza alla costa, che notoriamente costituisce rotta di migrazione, è pertanto necessario che il SIA sia integrato da uno studio di incidenza redatto a norma della regolamentazione regionale in proposito (delibera di GR n. 304/2006).

Si invitano pertanto la Regione e la Provincia, ciascuno per la sua competenza, a richiedere al proponente l'integrazione del SIA con lo studio di incidenza del progetto sulle primarie esigenze di conservazione del SIC sopra citato.

3. Aerogeneratori non idonei per esplicite prescrizioni di legge

Ai fini di quanto segue, si precisa che si è fatto riferimento alla cartografia del PUTT/p riportata alla scala del PRG in esecuzione dei primi adempimenti previsti dallo stesso PUTT/p (art. 5.05 delle NTA).

In considerazione dell'andamento pianeggiante del territorio, tutti i crinali, cigli di scarpata e elementi dell'idrologia superficiale sono stati considerati come ricadenti in territorio non montano con pendenza inferiore al 30%, e quindi ricompresi nella classe 2.2 con le seguenti dimensioni dell'area annessa: 150 m per le componenti idro-geologiche (reticoli fluviali e piane alluvionali), e di 50 metri per le restanti componenti geomorfologiche, valore che tuttavia deve essere elevato a m 100 ai sensi della lettera G, comma 2, art. 14 del RR. 16/06. Per i boschi e le altre componenti del sistema botanico vegetazionale, per l'area annessa si è considerata una profondità di 100 m in assenza di sottopiani (art. 3.10.3 delle NTA del PUTT/p).

- Gli aerogeneratori **22-23-24-25-26-27-28-29-30-31** e la **sottostazione di consegna relativa all'area Ovest** ricadono nell'Ambito Territoriale Distinto (ATD) "**Zona Ripopolamento e Cattura**" del PUTT/p (vedi Allegati.1 e SIA proponente, tabella di 2-Quadro Programmatico, pp. 48-49). In base al comma 2 lettera J dell'articolo 14 (disposizione transitorie) del RR 16 che individua come aree non idonee *Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa* Essi non possono pertanto essere realizzati.
- Gli aerogeneratori **10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21** ricadono nell'Ambito Territoriale Distinto (ATD) "**Zona a gestione sociale**" del PUTT/p (vedi Allegati 1). In base al comma 2 lettera J dell'articolo 14 (disposizione transitorie) del RR 16 essi non possono essere realizzati.

- L'aerogeneratore **16** ricade nell'Ambito Territoriale Distinto (ATD) del sistema botanico vegetazionale "**Boschi**" del PUTT/p (area annessa) e pertanto non può essere realizzato per lo stesso motivo dei punti precedenti (vedi SIA proponente, tabella di 2-Quadro Programmatico, pp. 48-49).
- L'aerogeneratore **15** è ad una distanza inferiore ad 1 km dal **centro abitato del Villaggio Resta**. In base al comma 2 lettera H del RR 16 esso non può essere realizzato (vedi ad esempio TAV_3_2_Progetto Definitivo del SIA).
- L'aerogeneratore **20** ricade nell'Ambito Territoriale Distinto (ATD) del sistema botanico vegetazionale "**Macchia**" del PUTT/p (area di pertinenza) e pertanto non può essere realizzato per lo stesso motivo dei punti precedenti (vedi Allegati 2).

L'ortofoto mostra che nella zona di insediamento sono presenti evidenti elementi di naturalità dati da una rada macchia mediterranea inquadrabile nella associazione fitosociologica: *Pistacio lentisci-Rhamnetalia alterni*, Rivas-Martinez 1975 caratterizzata da elementi strutturanti quali lentisco (*Pistacea lentiscus*), mirto (*Myrtus comunis*), perazzo (*Pyrus amygdaliformis*), ginestra spinosa (*Calicotome infesta*), ecc.. inframmezzata da ampi pratelli con chiari aspetti di Percorsi substeppici *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea ospitanti anche Orchidacee mediterranee, protette dal CITES*. Gli habitat il cui nome è preceduto da un asterisco (*) sono habitat definiti "prioritari", ossia per i quali devono essere definite delle opportune misure di protezione. Infine si rileva che la stessa zona è sottoposta a vincolo forestale, perché oggetto di recente rimboschimento a latifoglie mediterranee (leccio, quercia vallonea)

- Gli aerogeneratori **12-13** ricadono nell'area annessa (a ridosso) di **un'area mista a bosco e macchia** (vedi Allegati 2) e pertanto non possono essere realizzati (ATD del sistema botanico vegetazionale).
- Si deve notare che complessivamente le pale **10-11-12-13-14-15-16-17-18** insistono su una zona costituita da oliveti, boschi, area a macchia che nell'insieme costituisce un habitat di rilevante valore faunistico. E' ben nota a i cacciatori locali l'abbondanza di avifauna che vi trova rifugio. La presenza degli aerogeneratori turberà in modo rilevante l'ecosistema costituito da (vedi ortofoto. Gli alberi di ulivo nella zona di intervento sono secolari e costituiscono quelli di maggior pregio nel territorio di Nardò. L'intera area, pur se parzialmente interessata da colture, è ad alta naturalità e di grande pregio paesaggistico. (vedi Allegati 2)
Nel SIA del proponente, a fronte di centinaia di pagine generiche, non c'è traccia di uno studio puntuale con osservazioni in loco. Non a caso!
- Gli aerogeneratori **1-2** ricadono in un **habitat seminaturale** (percorsi substeppici di graminacee e piante annue Thero-brachypoditea, Habitat naturale direttiva 92/43/CEE), vedi Allegati 3. Si tratta di un habitat seminaturale generato dall'involuzione della vegetazione originaria in seguito al pascolo intensivo, ai periodici incendi e ai tagli boschivi. Nella pseudo steppa in oggetto sono presenti specie endemiche di interesse fito-geografico quali *Helianthemum jonium*, *Micromeria canescens*, *Crocus thomasii*, *Orchidaceae mediterranee* (CITES), *Stipa austroitalica* (specie floristica presente nell'allegato II della Dir. 92/43/CEE),
In particolare la pala **2** ricade all'interno del territorio di pertinenza, la **1** nell'area annessa. I cavidotti tra le pale 1-2 e la strada retrostante attraversano, come da progetto, l'intera pseudosteppa, così come le strade di accesso agli aerogeneratori e le strade di cantiere. E' chiaro che, sia per i lavori in fase di cantiere che per la presenza di strade per la manutenzione, gran parte della pseudo-steppa sarà distrutta (vedi Allegati 3).
- Gli aerogeneratori **2-4-5-6-9** sono nell'Ambito Territoriale Distinto—componenti geo-morfo-idrogeologiche, come si desume dalla Tav_2_1_Aree art.14.pdf prodotta dal proponente, (estendendo l'area di buffer a 150 per le piane alluvionali) e dall'Allegato 4. Lo stesso accade per la **sottostazione di consegna relativa all'area Est**.

In particolare gli aerogeneratori **2-4** sono a meno di 100 metri da un "ciglio di scarpata" e il **5** è a 66 metri da un "gradino morfologico" per autodichiarazione del proponente. Gli

aerogeneratori **2-5-6-9** e la **sottostazione di consegna** sono in una **“piana alluvionale”**. Per quanto riguarda l’aerogeneratore **6**, esso rientra nell’area annessa alla piana alluvionale perché l’area di buffer è di 150 metri, essendo un’emergenza idro-geologica, e non di 100 metri, come indicato nel SIA.

Il proponente dichiara l’assenza di fatto di “cigli di scarpata” mediante relazione geologica in situ e assume come area di buffer 50 metri. Tuttavia l’articolo 14 del RR 16 al comma 2 lettera G prevede come aree non idonee:

grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno 100 m, desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca

indicando pertanto un vincolo formale desunto da banche dati ufficiali e non superabile tramite una perizia. I suddetti aerogeneratori e la sottostazione di consegna non possono pertanto essere realizzati.

La documentazione fotografica allegata (vedi Allegati 4) dimostra come sia i gradini morfologici, che i cigli di scarpata, che le piane alluvionali indicate dal PUTT/p sono ben visibili sul territorio. Per quanto riguarda queste ultime va infine osservato che l’Autorità di Bacino ha solo perimetrato le zone a rischio idrogeologico e non le piane alluvionali e quindi l’assenza di esse dalle sue mappe non vuol dire che non ci siano. Una eventuale ripermetrazione delle piane alluvionali o di altre emergenze geomorfologiche presenti nelle carte del PUTT/p spetta all’autorità competente e non può essere effettuata tramite una perizia di parte.

- L’aerogeneratore **8** ricade nell’ATD –componenti geo-morfo-idrologiche **“doline”** (vedi Allegato 4) ma non è stato segnalato nel SIA .
- L’aerogeneratore **20** ricade nell’ATD –componenti geo-morfo-idrologiche **“ciglio di scarpata”** (vedi Allegato 5).
- Gli aerogeneratori **15-20-31** ricadono nell’ATD –componenti geo-morfo-idrologiche **“reticoli fluviali”** (vedi Allegato 5 per **15-20** e Allegato 6 per **31**) ma questa segnalazione non è presente nel SIA
- Le strade di accesso agli aerogeneratori **4-8-21** e la strada di collegamento tra gli aerogeneratori **1** e **2** ricadono nell’ Ambito Territoriale Distinto –componenti geo-morfo-idrogeologiche **“cigli di scarpata”**, cf tavole SIA.

Il proponente dichiara che nessun “ciglio di scarpata” è presente vicino alla torre **21** ma nulla eccepisce per le altre emergenze rilevate..

- I cavidotti tra le torri **1-2, 3-4, 12-15/16** attraversano **“cigli di scarpata”**, cf tavole SIA
- Il comma 3 lettera C dell’articolo 14 (RR 16) prevede che

La distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali, non può essere inferiore a 300 m; tale distanza dovrà essere in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale.

Il proponente stima la gittata massima in m. 350 vedi pagg. 23-24 3-Quadro progettuale SIA (ipotizzando frammentazione della pala e ininfluenza dell’aria). Tuttavia il calcolo è palesemente errato, come mostrato nell’Allegato 7. L’errore proviene dall’aver assunto come gittata massima quella di un frammento posto alla sommità della pala quando esso passa per il suo punto più alto, mentre tale massimo è assunto in una posizione differente. In caso di frammentazione è ovvio che tale eventualità è realistica. Per quanto riguarda l’influenza dell’aria sul moto reale è chiaro che una previsione attendibile può essere fatta solo su base statistica e avendo a disposizione un’ampia base di dati. Si osserva comunque che la resistenza del mezzo può essere trascurabile nel caso di oggetti acuminati, quale frammenti all’apice della pala, e che nel caso di rotture di porzioni considerevoli, l’aria può causare un effetto di portanza, simile a quello delle ali degli aerei, aumentando così la gittata prevista balisticamente. Di tutte queste problematiche non c’è traccia nel SIA che si limita a riportare un calcolo balistico palesemente errato.

Il calcolo corretto, con gli stessi parametri del proponente e riferito al modello Vestas V90-2.0 MW, come da progetto, fornisce la stima prudenziale di **600 metri** (vedi Allegati 7).

Gli aerogeneratori **18-19-21-23** sono a distanza inferiore rispetto alla SS 174 (Mandurina). Gli aerogeneratori **1-2** sono a distanza inferiore rispetto SP 19 (bretella di congiungimento con SS 101 Lecce-Gallipoli) e il numero **1** è nella zona retrostante una stazione di servizio, col rischio di danneggiare clienti e gestori in caso di rottura.

Gli aerogeneratori **22-23-24-25-26** sono a distanza inferiore a 600 metri rispetto all SP 118 e gli aerogeneratori **30** è a distanza inferiore a 600 metri dalla SP 114

Gli aerogeneratori **1-2-18-19-21-22-23-24-25-26** pertanto non possono essere realizzati.

Le torri **3-4-5** sono tra 250 e 350 metri dalla Masseria Canonici (attualmente abitata) e le torri **3-4** a meno di 300 metri dalla masseria Arcipreti. Le torri **15-20-21** sono a meno di 500 metri di distanza dalla Masseria Vico (attualmente abitata ma non indicata sulla TAV_4_4_Uso del suolo) e le torri **10-11** sono a meno di 600 metri dalla Masseria Corsari (attualmente abitata). E' possibile che altri aerogeneratori siano a distanza inferiore a 600 metri da abitazioni rurali. Pur non essendo esplicitamente vietato dal RR 16 è chiaro che, in caso di rottura, questi aerogeneratori possono costituire un pericolo per immobili di pregio come quelli di sopra e loro eventuali abitanti.

Queste preoccupazioni sono condivise dal proponente nel momento in cui afferma che (pag. 24, 3-Quadro Progettuale SIA)

Si sottolinea inoltre che il valore calcolato della gittata massima, in caso di distacco, di elementi rotanti è inferiore:

- *alla distanza da edifici abitati, distanza che sarà pari ad almeno 380 m.*

Si segnala infine che l'aerogeneratore **8** dista meno di 500 metri dal confine col comune di Galatina.

La seguente tabella evidenzia le principali criticità emerse nell'analisi di sopra e mostra che l'unico aerogeneratore realizzabile è il n. 7. Per molti degli altri i vincoli sono addirittura multipli.

TURBINA	DISTANZAI	ATD 4 BOTANICO VEGETAZIONALE	ATD 6 IDROLOGIA SUPERFICIALE	ATD 9 FAUNISTICO	ATD 10 GEOMORFOLOGIA	NOTE
1	X	-	-	-	-	Distanza inferiore a 600 m dalla SP 19
2	X	-	-	-	X	Ciglio di scarpata Piana alluvionale Distanza inferiore a 600 m dalla SP 19
3	-	-	-	-	X	Ciglio di scarpata
4	-	-	-	-	X	Ciglio di scarpata
5	-	-	-	-	X	Piana alluvionale Ciglio di scarpata
6	-	-	-	-	X	Piana alluvionale
7	-	-	-	-	-	
8	X	-	-	-	X	Dolina Distanza inferiore a 500 m da Galatina
9	-	-	-	-	X	Piana alluvionale

10	-	-	-	X	-	Vincolo faunistico gestione sociale
11	-	-	-	X	-	Vincolo faunistico gestione sociale
12	-	X	-	X	-	Vincolo faunistico gestione sociale Bosco-Macchia
13	-	X	-	X	-	Vincolo faunistico gestione sociale Bosco-Macchia
14	-	-	-	X	-	Vincolo faunistico gestione sociale
15	X	-	-	X	X	Vincolo faunistico gestione sociale Reticoli fluviali Distanza inferiore ad 1 Km Villaggio Resta
16	-	X	-	X	-	Vincolo faunistico gestione sociale Bosco
17	-	-	-	X	-	Vincolo faunistico gestione sociale
18	X	-	-	X	-	Vincolo faunistico gestione sociale Distanza inferiore a 600 m dalla SS 174
19	X	-	-	X	-	Vincolo faunistico gestione sociale Distanza inferiore a 600 m dalla SS 174
20	-	X	-	X	X	Vincolo faunistico gestione sociale Reticoli fluviali Macchia
21	X	-	-	X	X	Vincolo faunistico gestione sociale Ciglio di scarpata Distanza inferiore a 600 m dalla SS 174

22	X		-	X	-	Vincolo faunistico ripopolamento e cattura Distanza inferiore a 600 m dalla SS 118
23	X		-	X	-	Vincolo faunistico ripopolamento e cattura Distanza inferiore a 600 m dalla SS 174 e rispetto alla SS 118
24	X		-	X	-	Vincolo faunistico ripopolamento e cattura Distanza inferiore a 600 m dalla SS 118
25	X		-	X	-	Vincolo faunistico ripopolamento e cattura Distanza inferiore a 600 m dalla SS 118
26	X		-	X	-	Vincolo faunistico ripopolamento e cattura Distanza inferiore a 600 m dalla SS 118
27	-		-	X	-	Vincolo faunistico ripopolamento e cattura
28	-		-	X	-	Vincolo faunistico ripopolamento e cattura
29	-		-	X	-	Vincolo faunistico ripopolamento e cattura
30	X		-	X	-	Vincolo faunistico ripopolamento e cattura Distanza inferiore a 600 m dalla SS 114
31	-		-	X	X	Vincolo faunistico ripopolamento e cattura Reticoli fluviali

Si sottolinea nuovamente che le torri **3-4-5** sono tra 250 e 350 metri dalla Masseria Canonici (attualmente abitata) e le torri **3-4** a meno di 300 metri dalla masseria Arcipreti. Le torri **15-20-21** sono a meno di 500 metri di distanza dalla Masseria Vico (attualmente abitata) e le torri **10-11** sono a meno di 600 metri dalla Masseria Corsari (attualmente abitata).

4. Studio anemometrico

Sulla base dell'Atlante Eolico della Puglia (CREA, università del Salento, vedi Allegato 8) il Parco Nardò Est ha una produttività media superiore di una percentuale compresa tra il 10% e il 20% del Parco Nardò Ovest. La dislocazione di quest'ultimo, quindi, non è ottimale rispetto al territorio di Nardò. Il proponente dichiara (pag. 4, 3-Quadro Progettuale SIA)

Alternative localizzative

In termini di macroarea la soluzione prescelta presenta notevoli vantaggi.

Il luogo prescelto costituisce un raro caso in cui è possibile sfruttare economicamente l'energia del vento in un'area piana, con conseguenti minori impatti a causa della minore visibilità rispetto ad impianti posizionati su creste montuose e a causa delle più semplici opere accessorie rispetto a progetti sviluppati in aree impervie. Inoltre, la zona è interessata da una antropizzazione diffusa, fattore che rende più compatibile l'opera con gli ecosistemi a causa del basso grado di naturalità dovuto alla secolare presenza dell'uomo.

A livello di localizzazione puntuale degli aerogeneratori e delle opere accessorie, la configurazione progettuale adottata è il risultato di un processo di confronto con gli Enti territoriali locali e le altre parti interessate, che ha condotto ad una selezione di aree per le quali è risultata compatibile la presenza degli impianti.

e non chiarisce in alcun modo la ragione della dislocazione che, più che col confronto con gli Enti locali, andrebbe motivata con la travagliata storia del progetto sopra richiamata, iniziato in un'epoca di "Far West" normativo e da una società, la "Parco Eolico Nardò" creata ad hoc al solo fine di gestire l'iter autorizzativo dell'unico progetto "in cantiere".

Lo studio anemometrico del proponente, presentato prima nel Giugno 2005 per conto della Parco Eolico Nardò a firma del Dr. Alfredo Lavagnini e poi in forma riassuntiva e peggiorativa dalla Kentec Denmark ApS in sede di ripresentazione del progetto nella fase transitoria da parte della Italgest (Febbraio 2007) non chiarisce la ragione della scelta.

Si osservi inoltre che lo studio originario del Dr. Lavagnini prende in considerazione le turbine Vestas V90-1.8 MW, come da progetto della Parco Eolico Nardò, mentre il successivo rapporto della Kentec Denmark ApS si riferisce a turbine Vestas V90-2.0 MW, come da progetto Italgest 2007.

Facendo riferimento al lavoro del Dr. Lavagnini, non potendo il secondo essere considerato un rapporto scientifico, si evidenzia che l'anemometro sito a 40 m. nella zona Nardò Ovest è risultato non funzionante per la maggior parte del tempo e l'analisi del vento è stata condotta sulla base del solo anemometro posto a Nardò Est. Questo ha sovrastimato, evidentemente, la produzione del Parco Ovest (secondo l'attuale Atlante Eolico della Puglia) e non motiva in nessun modo la scelta del sito Ovest.

E' importante inoltre sottolineare che lo stesso Dr. Lavagnini dichiara che

- (p.9) I dati rivelano un evento anomalo in Marzo 2004 (vento tra 20 m/s e 35 m/s) per circa 5 gg (il che fa pensare ad un errore strumentale).
- (p.12) La disposizione delle turbine non è ottimale e causa un effetto schermo che riduce la produzione di energia.

In conclusione la dislocazione degli aerogeneratori nella zona denominata Nardò Ovest è non solo immotivata ma addirittura penalizzante dal punto di visto produttivo.

5. Centrali Eoliche e territorio di Nardò

Fatte salve le osservazioni puntuali dei paragrafi precedenti non è possibile, comunque, evitare di fare alcune considerazioni su scala più ampia per individuare la compatibilità di centrali eoliche col territorio neretino. Saranno perciò esaminate, nel loro complesso, i parchi Nardò Est (torri 1-9) e i parchi Nardò Ovest in relazione al paesaggio e allo sviluppo economico e turistico.

Nardò Est (aerogeneratori da 1 a 9)

Il parco interessa un'area di circa 110 ettari e insiste su terreni agricoli. La visibilità è alta dalla periferia EST di Nardò, dalla SS Lecce Gallipoli, elevata da Copertino. Il paesaggio è prevalentemente rurale con piccole aziende masserizie svariati uliveti.

Nardò Ovest (aerogeneratori da 10 a 31)

Il Parco interessa circa 290 ettari e insiste prevalentemente su terreni agricoli.

Le torri da 10 a 21 distano tra 1 e 2 Km del Villaggio Resta e dal vincolo ex lege 1479, tra 2,5 e 4 Km dal perimetro del Parco Regionale di Porto selvaggio e della Palude del Capitano, tra 3,5 e 4,5 Km da zone SIC, tra 4 e 5,5 Km dalla costa.

Le torri da 23 a 31 distano tra 3,5 e 4 Km dal vincolo ex lege 1479, tra 4,5 e 5 Km da S. Isidoro e dal Parco Regionale di Porto Selvaggio e della Palude del Capitano, tra 5 e 6 Km da zone SIC.

Le torri dalla 10 alla 20 e le relative strade di accesso ricadono nell'ATE D del Putt/p, quelle dalla 21 alla 31 nell'ATE C del Putt/p. Gli indirizzi e le direttive di tutela delle NTA del Putt/p sono i seguenti:

Indirizzi di tutela

In riferimento agli ambiti di cui all'articolo precedente, con il rilascio dei provvedimenti, ove richiesti e con gli strumenti di pianificazione sottordinati devono essere perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica nel rispetto dei seguenti indirizzi di tutela:

1.3 negli ambiti di valore distinguibile "C": salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica;

1.4 negli ambiti di valore relativo "D"; valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche;

3.3 negli Ambiti Territoriali Estesi di valore distinguibile ("C" dell'art.2.01) e di valore relativo ("D" dell'art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con: la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

Direttive di tutela

4.2 negli Ambiti Territoriali Estesi di valore distinguibile ("C" dell'art.2.01) e di valore relativo ("D" dell'art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli Ambiti Territoriali Distinti di cui all'art.3.04, va evitata la trasformazione fisica non compatibile con le finalità di salvaguardia, fermo restando il compito della pianificazione sottordinata di individuare i contenuti cui devono rispondere le valenze prestazionali degli interventi in termini di valorizzazione e di utilizzo.

Allo scrivente tutto ciò sembra incompatibile con la presenza di torri eoliche, a meno di non considerare queste ultime come parti integranti del paesaggio rurale e masserizio o elementi di "abbellimento" della visuale panoramica da salvaguardare.

La zona costiera più critica per l'impatto visivo è quella che va da S. Isidoro fino a Torre Inserraglio. Da tale zona l'intero Parco Ovest della Italgest risulterà chiaramente visibile. Risalendo verso l'interno (e ricordiamo che l'area protetta si estende per circa 2 Km) la magnitudine aumenta ma il numero di torri visibili simultaneamente da uno stesso luogo diminuisce. La visibilità del Parco dal mare sarà totale, con effetti simili a quelli descritti prima, a scale inferiori a seconda della distanza dalla costa. L'impatto visivo è minore nel tratto di costa da Torre Inserraglio fino a S. Caterina, a causa del costone roccioso che oscura la vista, risultando nullo da quest'ultima e dalla spiaggia di Porto Selvaggio.

Tutto ciò si evince dalla mappa di intervisibilità presentata (dove sarebbe più corretto graduare l'impatto visivo come "alto, medio e basso", invece di "significativo, basso e trascurabile") o da semplici considerazioni basate su una cartina orografica e verifiche sul luogo. Va inoltre segnalato che il Parco si estende in profondità per almeno 1,5 Km e che non si può affermare la non visibilità delle torri prendendo come punto di riferimento un elemento puntuale. Ad esempio, anche ammettendo che le torri non siano visibili dalla strada litoranea in zona Torre Inserraglio, esse lo sono (e l'impatto è significativo) dalla costa stessa, come prova, ad esempio, il fotoinserimento 4 (post).

La frase

E' molto importante inoltre annotare che l'impianto non sarà assolutamente visibile dai siti importanti ai fini della fruizione turistica (spiagge ed aree balneabili) né dal Parco Naturalistico di Portoselvaggio

riportata a pag. 19 nella "sintesi non tecnica" corrisponde al vero solo per quanto riguarda le spiagge di S.Caterina e Porto Selvaggio ma è falsa se riferita al Parco, come risulta dallo stesso SIA del proponente, nella sezione riguardante l'impatto visivo (sezione 4 del SIA).

Questo comitato non apprezza l'evidente ironia del redattore del SIA quando nella sintesi non tecnica (pag. 21), relativamente agli impatti attesi, afferma che

Tale impatto potrà assumere anche connotazioni positive a causa della funzione di elemento attrattore costituita dai parchi eolici.

E' importante però sottolineare che l'impatto visivo non esaurisce la problematica dell'impatto paesaggistico, anzi, ne costituisce uno solo dei molteplici aspetti, peraltro quello più soggettivo ed evanescente.

In primo luogo la visibilità delle torri può dipendere da una serie di variabili (angolazione, presenza di ostacoli, orografia, maggiore o minore tasso di umidità nell'aria, ecc.), e non può certo essere ridotta all'analisi di soli pochi punti di osservazione su tutto il territorio scelti senza un criterio obiettivo.

In secondo luogo, inoltre, è certo che la vista delle torri può piacere o dispiacere di più o di meno in ragione della sensibilità di ciascuno.

Ebbene, è evidente che l'impatto paesaggistico va sicuramente analizzato anche con riferimento al risultato finale dell'area vista dall'esterno del suo perimetro, ma non può prescindere certo dalla valutazione del peso che ha il parco eolico nel suo complesso rispetto all'area che lo ospita per il solo fatto di esserci e non solo perché lo si guarda da questo o quel punto di osservazione privilegiato.

Nardò sembra avviata verso una fase di sviluppo turistico che poggia sulla bellezza della costa e sulla presenza di molte masserie diffuse nel suo territorio. Il Parco regionale di Porto Selvaggio è stato fortemente difeso e voluto dai cittadini contro passati tentativi di speculazione. Lo stesso si può dire per Serra Cicoria. Finalmente il comune ha attrezzato il recente Parco della Palude del Capitano, dopo anni di contenzioso con privati contestualmente con la limitrofa località "Frascone", anche usando finanziamenti regionali. La masseria di Torre Nova è stata recentemente restaurata ed è sede di eventi e convegni. Infine il comune sta tentando di estendere il Parco Marino fino ad includere l'area marina di fronte a Porto Selvaggio. Per il secondo anno consecutivo, proprio a fronte di questi sforzi compiuti dagli amministratori locali per la salvaguardia delle risorse ambientali, viene assegnato da Legambiente e TCI l'ambito riconoscimento delle cinque vele.

La presenza di torri eoliche nelle vicinanze della costa contrasta fortemente con la vocazione turistica del territorio e rischia di vanificare tutti gli sforzi fatti per riqualificarlo, nonché gli

investimenti pubblici e privati per incrementare il turismo. Probabili progetti di riqualificazione di aree rurali, vicine alla costa (vedi Villaggio Resta) e di potenziale supporto al turismo sarebbero immediatamente persi in presenza di torri eoliche nelle loro vicinanze.

Va ancora ricordato che, mentre nel passato il turismo è rimasto confinato nelle località balneari di S. Maria, S. Caterina e S. Isidoro, meta soprattutto di lunghe vacanze di residenti nel Salento e proprietari di abitazioni private, negli ultimi anni e a fronte di un notevole impulso dato allo sviluppo turistico dalla Provincia, considerevoli flussi turistici si sono concentrati anche verso zone quali Porto Selvaggio, Torre Inserraglio, Serra Cicoria. Lo sviluppo turistico del territorio, visto il sovraffollamento dei luoghi tradizionali dovrà avvenire necessariamente proprio in quel tratto di costa più critico rispetto agli insediamenti eolici. Il territorio rurale retrostante e la sue masserie potranno essere di supporto sia nell'offerta di percorsi storici, sia con una rete diffusa di B&B.

Le pale dalla 10 alla 21 insistono su una zona costituita da oliveti secolari, boschi, area a macchia che nell'insieme costituisce un habitat di rilevante valore, senza alcun segno di degrado. La loro realizzazione sarà un elemento di danno sia per il paesaggio che per lo sviluppo turistico. L'insediamento proposto, con le strade, i cavidotti e la fase di cantiere che comporterà una viabilità adatta a mezzi eccezionali, sarà equivalente ad una vera e propria **urbanizzazione** di uno dei tratti di maggior pregio paesaggistico.

L'analisi di sopra è perfettamente coerente con i criteri di redazione dei PRIE, art. 6 comma 3 del Regolamento Regionale n. 16 del 4/10/2006, quando affermano che "la definizione delle aree non idonee dovrà discendere" (anche) "da"

"una ricognizione degli aspetti socioeconomici da cui emergano le tendenze in atto sia in termini di problematicità sia di potenzialità e prospettive di sviluppo locale. Particolare attenzione merita il territorio rurale, per le sue potenzialità economico/produttive, paesaggistiche, ambientali e di presidio umano. Nella individuazione delle aree non idonee è necessario tenere in considerazione l'obiettivo primario della sua salvaguardia e valorizzazione, preservando, le zone di maggior pregio ambientale e paesaggistico, il patrimonio edilizio esistente con particolare riguardo a quello a valore storico/architettonico/ambientale, le funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura, non includendo quali aree non idonee quelle che mirano al recupero di aree sottoposte a degrado."

L'analisi di sopra è perfettamente coerente anche con il PTCP della Provincia di Lecce. Si vedano ad esempio, a corredo della relazione tecnica, le tavole

v31a_il_parco.pdf

v35a_un_nuovo_modello_di_ricettività-turistica.pdf

del PTCP.

La prima prevede zone di "espansione della naturalità" al posto del Parco Eolico Nardò Ovest, la seconda un modello di ricettività turistica diffusa, basato sulla rete rurale e masserizia esistente nell'entroterra del Parco Regionale di Porto Selvaggio e della Palude del Capitano. La coerenza col PTCP dichiarata dal proponente ma solo al riguardo della produzione di energia da fonti rinnovabili è una pura enunciazione di un principio che vede tutti d'accordo.

Ulteriore elemento di preoccupazione viene dalle fondazioni per sostenere il carico delle torri e la spinta del vento in un territorio come quello di Nardò. A tal fine si fa presente che nel progetto definitivo presentato in data 15/2/2007 le fondazioni sono costituite da soli plinti di dimensioni lineari in metri 16x16x2.3.

A pag. 10 del Quadro Progettuale dell'attuale SIA il proponente invece dichiara che

Qualora dal sondaggio geognostico emerga la presenza di una capacità portante del terreno non sufficiente saranno realizzati micropali di fondazione le cui caratteristiche saranno definite in fase di progettazione strutturale esecutiva.

In effetti la relazione geologica presentata contestualmente al primo progetto della Parco Eolico Nardò (per 46 aerogeneratori) che quindi insiste sugli stessi luoghi dichiara che

A causa dell'esiguo spessore delle calcareniti e delle loro pessime caratteristiche, può accadere che i carichi trasmessi dalle strutture di fondazioni al terreno sottostante si propaghino fino ad interessare la zona di contatto stratigrafico con i calcari, innescando fenomeni di cedimento, assestamento e crollo, con gravi rischi per le soprastanti opere... Estrema attenzione dovrà essere prestata all'individuazione di particolare strutture che derivano dal crollo della volta di cavità sotterranee: questi fenomeni danno origine in superficie a delle piccole depressioni topografiche (per il collasso dei sottostanti strati calcarei) che potrebbero essere state successivamente colmate da lievi spessori di calcareniti.

Questo comitato osserva che il progetto della Nextwind che insiste sulla stessa zona del Parco Est della Italgest-Parco Eolico Nardò, prevede pali di fondazioni in cemento armato interrati fino ad una profondità di 20 metri e del diametro di 1.20 metri! Se ciò dovesse rendersi necessario anche per l'attuale progetto, e oggi non può escludersi non essendo stata fatta alcuna indagine geologica puntuale, si correrebbe il rischio di dover realizzare pali (e non micropali) di fondazione con l'innescamento di problematiche sulla tutela degli acquiferi dall'inquinamento.

Difatti, l'eventuale realizzazione di perforazioni di grande diametro (1,20 mt) ed a notevole profondità (20 mt), potrà determinare una connessione idraulica tra le eventuali falde freatiche superficiali e quelle profonde. Tali falde superficiali, come è noto, sono spesso interessate da inquinanti (si pensi ai prodotti chimici usati in agricoltura che, per effetto delle precipitazioni, sono veicolati nelle falde superficiali temporanee) e se in assenza di alterazioni geomorfologiche raggiungono le falde profonde dopo essere state depurate dall'attraversamento delle formazioni geologiche, per effetto della realizzazione delle trivellazioni si troverebbero direttamente connesse con gli acquiferi profondi con l'inevitabile propagazione degli inquinanti.

Appare evidente, pertanto, che la scelta della tipologia delle fondazioni da adottare e lo studio degli acquiferi eventualmente interessati non può essere demandata ad una fase successiva ma dovrà, necessariamente, essere prospettata in questa sede al fine di valutarne l'impatto sulla tutela delle acque.

6. Conclusioni

A conclusione di quanto finora esposto conviene guardare in faccia la realtà e chiarire apertamente che Nardò è ad un bivio: da un lato vi è il perseguimento della strada già intrapresa dello sviluppo turistico basato sulla bellezza della costa e del paesaggio rurale e masserizio, dall'altro un cambiamento di rotta che trasforma il tratto a ridosso della costa in un insediamento produttivo.

Le due cose insieme sono incompatibili.

Questo comitato persegue la prima via indicata e ritiene la proposta di una centrale eolica quale il Parco Nardò Ovest una follia per la quale sembra incredibile spendere tante forze ed energie argomentando in modo dotto (si spera), per dire quello che a tutti sembra evidente e che, in una nota fiaba e pur in altra situazione, è stato espresso candidamente e senza pudore da un ragazzino dicendo "il re è nudo". Perché di questo si tratta e questa follia non avrebbe modo di essere discussa se il normale iter approvativo che comporta prima l'adozione di un PRIE e poi l'istruzione dei progetti non fosse stato rovesciato da un'istanza che va avanti nonostante che il regime transitorio sia terminato da più di un anno e mezzo.

Nessun amministratore e nessun paese sarebbe così folle da perseguire per anni e con successo la strada dello sviluppo turistico e, contestualmente, indicare come aree idonee alla realizzazione di centrali eoliche quelle a ridosso del Parco Regionale, delle zone SIC, di pregio paesaggistico e di potenziale supporto allo sviluppo turistico.

Questo comitato ritiene che:

1. Il progetto non vada istruito perché il Comune di Nardò non è dotato di PRIE e il regime transitorio è decorso (art. 14, comma 1 RR16).
2. In subordine la procedura di VIA abbia esito negativo relativamente all'intero progetto, tenendo conto degli aerogeneratori irrealizzabili per prescrizioni di legge (punto 3) e delle considerazioni dei punti 4 e 5.

Il Comitato ritiene dannoso e illegittimo continuare ad istruire progetti in assenza di PRIE e ritiene doveroso che la Regione fermi questo fenomeno.

L'esiguo numero di PRIE adottati è conseguenza del gran numero di progetti tenuti ancora in piedi in modo surrettizio da una errata interpretazione del regime transitorio del RR 16.

E' pericoloso programmare il territorio in funzione delle royalties da percepire ma questo è quello che avviene oggi con il forte rischio che la programmazione sia fatta sotto la pressione di gruppi imprenditoriali.

L'unica via possibile per installare centrali eoliche nel rispetto del territorio è quello di rendere cogente l'adozione dei PRIE. Sarebbe opportuno un coordinamento dei comuni attraverso le Province e non l'incentivazione di PRIE intercomunali tramite il "ritocco" del parametro di controllo che lascia presagire un aumento delle royalties da incassare.

E' difficile far accettare alla popolazione il sacrificio del territorio a fronte di un'esigua energia prodotta e di nessuna riduzione delle emissioni inquinanti. Parlare di emissioni inquinanti "evitate" è una presa in giro in Puglia, visto che produciamo il doppio di quello che consumiamo. Diverso sarebbe l'atteggiamento dei cittadini se fosse possibile, a fronte dell'energia prodotta da fonte eolica, ridurre quella prodotta da Cerano.

Fatto salvo il diritto dello scrivente Comitato a ricorrere all'Autorità Giudiziaria nei termini e con le forme di legge qualora il progetto dovesse essere approvato.

Si inviano contestualmente alla presente

- ~ Allegato 1 consistente di 1 pagina.
- ~ Allegati 2 consistenti di 4 pagine
- ~ Allegati 3 consistenti di 13 pagine
- ~ Allegati 4 consistenti di 25 pagine
- ~ Allegato 5 consistente di 1 pagina
- ~ Allegato 6 consistente di 1 pagina
- ~ Allegati 7 consistente di 7 pagine
- ~ Allegato 8 consistente di 1 pagina

Si allega altresì il materiale di cui sopra in formato elettronico (CD ROM).

Distinti saluti.

Il Presidente
dott. Francesco Muci

Si prega di inviare le comunicazioni inerenti il presente procedimento a:
Comitato per la Tutela del Paesaggio - c/o Studio dott. Francesco Muci
Via Fiume, 8 - 73048 Nardò
Tel. 328/2341776 – 0833/871230